

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017  
457/2017/I**

**RILASCIO DELL'INTESA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER  
L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELLA CASSA  
PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

**VISTI:**

- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (di seguito: d.lgs. 98/48) recante la “Disciplina delle casse conguaglio prezzi”;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (di seguito: d.lgs. 91/11), recante “Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 97/2003, recante il “Regolamento sull’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70” (di seguito: d.P.R. 97/03);
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito: decreto legge 78/10), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (di seguito: decreto legge 95/12), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

- il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014 recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 9 comma 8 che ha posticipato l'entrata in vigore della sperimentazione di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito: decreto legge 66/14), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la trasformazione di Cassa in ente pubblico economico denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) del 1 ottobre 2013 (di seguito: DM 1 ottobre 2013), recante la "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi";
- il decreto del MEF del 1 giugno 2016 recante "Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: Statuto);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09, recante il "Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regolamento di organizzazione e funzionamento);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2011, GOP 2/11 (di seguito: deliberazione GOP 2/11), che ha approvato il previgente Regolamento di contabilità della Cassa e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: previgente Regolamento di contabilità);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel ) con la quale l'Autorità ha istituito, presso la Cassa, un apposito conto di gestione per la copertura degli oneri di funzionamento della medesima, denominato "Conto oneri per il funzionamento della Cassa";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A recante disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)", (di seguito: deliberazione 667/2015/A);
- il parere dell'Autorità 12 maggio 2016, 237/2016/I in merito allo schema di statuto di CSEA;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2016 286/2016/I, con la quale l'Autorità ha rilasciato l'intesa al MEF per l'approvazione del rendiconto finanziario 2015 di CSEA;

- il parere dell’Autorità 12 gennaio 2017 in merito allo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento di CSEA;
- la deliberazione 28 aprile 2017, 297/2017/A (di seguito: deliberazione 297/2017/A) con la quale l’Autorità ha approvato il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA (di seguito: nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità);
- il verbale dei revisori n. 1, del 17 febbraio 2016, relativo alle verifiche amministrativo-contabili dei mesi di gennaio e febbraio 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 14 settembre 2016 (protocollo Autorità 25975 del 20 settembre 2016);
- il verbale dei revisori n. 3, del 25 e 26 maggio 2016, relativo alle verifiche amministrativo-contabili dei mesi di marzo aprile e maggio 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 14 settembre 2016 (protocollo Autorità 25975 del 20 settembre 2016);
- il verbale dei revisori n. 4, del 27 e 28 giugno 2016, relativo alle verifiche amministrativo-contabili dei mesi di giugno 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 14 settembre 2016 (protocollo Autorità 25975 del 20 settembre 2016);
- il verbale dei revisori n. 5, del 9 settembre 2016, relativo alle verifiche amministrativo-contabili dei mesi di luglio e agosto 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 20 aprile 2017 (protocollo Autorità 16095 del 3 maggio 2017);
- il verbale dei revisori n. 6, del 23 e 28 novembre 2016, alle verifiche amministrativo-contabili dei mesi di settembre ottobre e novembre 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 20 aprile 2017 (protocollo Autorità 16095 del 3 maggio 2017);
- il verbale dei revisori n. 8, del 24 febbraio 2017, relativo alle verifiche amministrativo-contabili del mese di dicembre 2016, inviato da CSEA all’Autorità in data 9 giugno 2017 (protocollo Autorità 20211 del 9 giugno 2017)
- la comunicazione del 15 maggio 2017 (protocollo Autorità 18143 del 22 maggio 2017), con la quale CSEA ha trasmesso il rendiconto 2016, approvato dal Comitato di gestione nella riunione del 28 aprile 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 5, del d.lgs. 98/48, l’iter procedurale per l’approvazione del rendiconto della Cassa prevede espressamente che il MEF acquisisca l’intesa dell’Autorità;
- la legge di stabilità 2016 all’art.1, comma 670, prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia trasformata in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici ambientali” (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del MEF e dell’Autorità;

- l' art.1, comma 670, stabilisce che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del MEF, sentita l'Autorità, sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione alla disposizione stessa, con ciò facendo salve le disposizioni del regolamento di organizzazione già adottate dall'Autorità con deliberazione GOP 64/09;
- il medesimo art.1, comma 670, stabilisce che a decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
- nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, l'Autorità, con deliberazione 667/2015/A, ha adottato misure atte ad assicurare la continuità del funzionamento della Cassa, ivi inclusa la continuità dell'assetto organizzativo di cui al previgente Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, la Cassa esercita le proprie funzioni, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità, secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri generali di sistema ed ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento l'iter procedurale per l'approvazione del rendiconto della Cassa prevede che il MEF acquisisca l'intesa dell'Autorità;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, l'Autorità, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione della Cassa, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo rendiconto consuntivo;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, l'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione, emana il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa e dei conti ad essa intestati.

**CONSIDERATO CHE:**

- lo Statuto di CSEA, approvato in seguito alla trasformazione di CSEA in ente pubblico economico, all'art. 7, comma 1, stabilisce che CSEA esercita le proprie funzioni, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri generali di sistema;
- l'art. 9, comma 1, dello Statuto stabilisce che il bilancio di esercizio è redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice civile, deliberato, su proposta del Direttore generale, dal Comitato di gestione;

- l'art. 9, comma 3, dello Statuto stabilisce che il bilancio d'esercizio è deliberato dal Comitato di gestione di CSEA entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato, entro 10 giorni, al MEF e all'Autorità, per l'approvazione da parte del MEF medesimo d'intesa con l'Autorità;
- l'art. 9, comma 5, dello Statuto stabilisce che le riscossioni e le erogazioni istituzionali non hanno effetti sul conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio;
- ai sensi dell'art. 3 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA, il bilancio si compone di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario ed è redatto in base ai criteri stabiliti dallo Statuto, dal codice civile in materia di bilancio societario, nonché in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC) ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, Allegato 1, del d.lgs. 91/11;
- ai sensi del medesimo art. 3 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, nel progetto di bilancio è indicata la destinazione dell'eventuale utile, tenendo conto dell'obbligo di versamento della quota di utile derivante dalla gestione economica che, a decorrere dal 2016, è versato al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 670, della legge di stabilità 2016;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, il piano dei conti prevede un fondo oneri per erogazioni istituzionali in cui vengono accantonate le risorse destinate alle finalità per cui sono istituiti i conti di gestione;
- ai sensi dell'art. 6, comma 5, del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, il saldo tra entrate ed uscite istituzionali alimenta o riduce il fondo oneri per erogazioni istituzionali, in modo che non ci siano effetti sul conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio, ai sensi del art. 9, comma 5, dello Statuto.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 4, del previgente Regolamento di contabilità, il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere redatto in conformità al d.P.R. 97/03, che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici non economici;
- dal 1 gennaio 2015, CSEA ha adottato, un nuovo schema di bilancio ed un nuovo piano dei conti ai sensi del d.lgs. 91/11, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;
- CSEA è stata inoltre selezionata, tra le amministrazioni pubbliche, per la sperimentazione, riguardante il biennio 2015 e 2016, del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al DM 1 ottobre 2013;
- nella premessa al rendiconto 2016 CSEA asserisce che il rendiconto è stato redatto, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità ed in continuità con il rendiconto 2015, secondo i

criteri di cui al DM 1 ottobre 2013, anche al fine di portare a termine la succitata sperimentazione;

- nella premessa al rendiconto 2016, CSEA rimanda ad una successiva determinazione la quantificazione degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica da destinare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 670, della legge di stabilità 2016.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il rilascio dell'intesa da parte dell'Autorità per l'approvazione del rendiconto di CSEA, prevede la verifica della corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale ai sensi della normativa contabile e del vigente Regolamento di contabilità ed, infine, delle disposizioni di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel dell'art. 48.1, lettera j), in materia di alimentazione del conto oneri per il funzionamento della Cassa;
- in vista del rilascio della suddetta intesa, gli Uffici dell'Autorità hanno quindi verificato:
  - la corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale risultante dal nuovo piano dei conti adottato ai sensi del d.lgs. 91/11 e del criterio di competenza finanziaria potenziata di cui al DM 1 ottobre 2013;
  - la conformità della struttura e del contenuto del rendiconto 2016 alle disposizioni del previgente Regolamento di contabilità;
  - la quadratura interna dei documenti che compongono il rendiconto 2016;
  - la quadratura complessiva tra i saldi totali delle entrate e delle uscite dei conti correnti intestati ai singoli conti di gestione e i saldi totali dei movimenti contabili dei rispettivi conti come ricostruiti dalla reportistica a tal fine predisposta da CSEA;
  - la corretta alimentazione del conto oneri per il funzionamento di CSEA, ai sensi della deliberazione 654/2015/R/eel, in via proporzionale da tutti i conti di gestione istituiti presso la medesima, nonché l'andamento dei suddetti oneri di funzionamento rispetto ai dati consuntivi 2015 e ai dati previsionali 2016.

**PRESO ATTO CHE:**

- i verbali relativi alle verifiche amministrativo-contabili effettuate dal Collegio dei Revisori di CSEA non riportano rilievi circa la tenuta della contabilità relativa all'esercizio 2016, ad eccezione di quanto segue;
- nel corso delle verifiche trimestrali relative al 2016, il Collegio dei Revisori di CSEA ha raccomandato a CSEA di prevedere forme di protezione delle giacenze di cassa risultanti a fine esercizio, anche attraverso opportuni strumenti finanziari;

- nella propria relazione al rendiconto 2016, il Collegio dei Revisori di CSEA non ha rilevato criticità in relazione al medesimo rendiconto ed ha attestato che:
  - il rendiconto 2016 è stato redatto in ottemperanza al DM 1 ottobre 2013 relativo alla sperimentazione della contabilità finanziaria potenziata;
  - i dati riportati nel rendiconto 2016 concordano con quelli riportati dalle scritture contabili;
  - CSEA ha correttamente effettuato le riduzioni in materia di contenimento della spesa ai sensi del decreto legge 78/10, del decreto legge 95/12, del decreto legge 201/11 e del decreto legge 66/14.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle verifiche effettuate, il rendiconto 2016, predisposto da CSEA, sia conforme alle disposizioni del previgente Regolamento di contabilità e alle disposizioni di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel in materia di alimentazione del conto oneri per il funzionamento e sia, quindi, compatibile con le esigenze di veridicità e comprensibilità dei dati;
- sussistano pertanto le condizioni per rilasciare al MEF l'intesa dell'Autorità in ordine all'approvazione del rendiconto 2016 della Cassa;
- in coerenza con l'art. 9, comma 1, dello Statuto, sia, tuttavia, opportuno che, per l'esercizio 2016, venga redatto da CSEA e approvato dal suo Comitato di Gestione anche un bilancio redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice civile, dei principi contabili nazionali e del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità;
- il suddetto bilancio sia redatto, pertanto, secondo i principi di competenza e prudenza e, tenga conto delle eventuali perdite su crediti e degli opportuni accantonamenti per rischi ed oneri, anche in vista del computo della quota di eventuale utile derivante dalla gestione economica di CSEA da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1 comma 670 della legge di stabilità 2016;
- CSEA, come segnalato dal suo Collegio dei Revisori, adotti opportune forme di protezione delle giacenze di cassa e tutte le misure necessarie alla loro minimizzazione nel corso dell'esercizio anche attraverso un'attenta attività di pianificazione dei flussi finanziari e ne dia adeguata informativa all'Autorità e al MEF

**DELIBERA**

1. di rilasciare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'intesa dell'Autorità, in ordine all'approvazione del rendiconto 2016 di CSEA;
2. di prescrivere a CSEA di trasmettere all'Autorità entro 180 giorni dal presente provvedimento, un bilancio per l'esercizio 2016 redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice civile;

3. di prescrivere a CSEA di adottare opportune forme di protezione delle giacenze di cassa e tutte le misure necessarie alla loro minimizzazione nel corso dell'esercizio anche attraverso un'attenta attività di pianificazione dei flussi finanziari, dandone adeguata informativa all'Autorità e al MEF;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ragioniere Generale dello Stato per i seguiti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento a CSEA;
6. di pubblicare, una volta approvato il rendiconto 2016 della Cassa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*